Pubblicato il 02/11/2026

N. 01316 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01199/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2025, proposto da (Omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Maria Lei e Salvatorica Maria Grazia Dettori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Porto Torres, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Bionda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(Omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Pessei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-- per quanto riguarda il ricorso introduttivo, "*in parte qua*" e previa sospensione:

- della determinazione del Dirigente dell'Area politiche del personale del Comune di Porto Torres n. 2831/2025 del 30 ottobre 2025, con la quale si sono approvati gli atti della procedura selettiva interna per le progressioni tra le aree, limitatamente al profilo professionale "Istruttore Direttivo di Vigilanza;
- della determinazione del medesimo dirigente n. 2615/2025 del 7 ottobre 2025 di approvazione della graduatoria provvisoria della procedura;
- dell'atto in data 29 ottobre 2025 di nomina dei vincitori;
- ove occorrer possa, dell'avviso della procedura di selezione interna (determinazione dirigenziale n. 484 del 25 febbraio 2025), nell'interpretazione datane dalla resistente;
- della nota di rigetto dell'istanza di riesame prot. n. 48156/2025 (riscontro negativo 31 ottobre 2025 - Area Politiche del personale);
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, lesivi degli interessi del ricorrente.

-- per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da (Omissis)

il giorno 11 febbraio 2026, esclusivamente *in parte qua*:

- dell'avviso della procedura di selezione interna determinazione dirigenziale n. 484 del 25 febbraio 2025, nell'interpretazione datane dal ricorrente principale;
- quale atto presupposto, dell'art. 6 del "*Regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento delle procedure selettive per la progressione tra le aree - c.d. progressioni verticali*" approvato con deliberazione della giunta comunale n. 3 del 12 gennaio 2024, di cui alla proposta di deliberazione della giunta comunale n. 2 del 5 gennaio 2024;

per il rilievo e/o accertamento di nullità parziale, "per quanto occorrer possa" ed esclusivamente *in parte qua*, quale atto presupposto:

dell'art. 22 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) stipulato il 28 dicembre 2023, rubricato "*Indennità per specifiche responsabilità*";
per la conseguente disapplicazione *ex* art. 8, c.p.a. e/o non applicazione, e sostituzione *ex lege*, per quanto occorrer possa" ed esclusivamente *in parte qua*:
della clausola del CCDI (art. 22) rilevata e/o accertata e/o dichiarata nulla con quella del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 (artt. 13, commi 6, 7 e 84), e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2, c. 2, 40 commi 1 e 3-*quinquies* e 45, d.lgs. 165/2001 e 13 e 84, CCNL Funzioni Locali 2019-2021;
per la sostituzione *ex lege*, ai sensi e per gli effetti di cui al punto che precede, e/o comunque per la eterointegrazione, nei sensi di cui in motivazione, dell'art. 7 dell'avviso di selezione con la disposizione imperativa risultante dal combinato disposto degli artt. 2 c. 2, 40 commi 1 e 3-*quinquies* e 45, d.lgs. 165/2001 e del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 (artt. 13, commi 6 e 7 e 84), risultando conseguentemente confermata la nomina a vincitore del controinteressato - ricorrente incidentale;
- solo per quanto occorrer possa e sempre esclusivamente *in parte qua*, della determinazione del Dirigente dell'Area politiche del personale del Comune di Porto Torres n. 2831/2025 del 30 ottobre 2025, con la quale si sono approvati gli atti della procedura selettiva interna per le progressioni tra le aree, limitatamente al profilo professionale Istruttore Direttivo di Vigilanza;
- della determinazione del medesimo dirigente n. 2615/2025 del 7 ottobre 2025 di approvazione della graduatoria provvisoria della procedura;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, lesivi degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso, il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Porto Torres e di (Omissis);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2026 il dott. Silvio Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

FATTO

1. Con determinazione n. 484 del 25 febbraio 2025, il Comune di Porto Torres indiceva una procedura selettiva interna per la progressione tra le Aree, ai sensi dell'art. 13, c. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Funzioni Locali 2019/2021 (c.d. "progressioni in deroga", in quanto possono partecipare anche candidati privi del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno all'area di riferimento), in attuazione della deliberazione di giunta comunale n. 217 del 27 novembre 2024, per la copertura, tra gli altri, di un posto con profilo di Istruttore Direttivo di Vigilanza presso il Comando di Polizia Locale, con inquadramento nell'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni.

1.1 Per quanto rileva in questa sede, l'avviso di selezione prevedeva, per le competenze professionali, un punteggio massimo di 40 punti, da attribuire a seguito di colloquio (massimo di 15 punti), valutazione delle competenze acquisite in percorsi formativi (massimo 3 punti), competenze informatiche certificate (massimo 3 punti), abilitazioni professionali coerenti con il profilo dell'avviso (massimo 4 punti), idoneità a precedenti percorsi pubblici (massimo 8 punti) e svolgimento di incarichi attinenti al profilo oggetto di selezione, prestati dal candidato all'interno dell'Ente, esclusi quelli già oggetto di forme incentivanti (massimo 7 punti).

1.2 Alla procedura partecipavano, tra gli altri, il dott. (Omissis) (ricorrente) ed il dott. Giovanni (Omissis) (controinteressato e ricorrente incidentale),

entrambi in servizio presso il Comando Polizia Locale di Porto Torres con profilo professionale "Istruttore di Vigilanza", appartenenti all'Area giuridica "Istruttori" e in possesso di laurea triennale.

Come risulta dal verbale n. 1 del 21 luglio 2025 della commissione esaminatrice, i due candidati conseguivano lo stesso punteggio totale di 56,5. In particolare, il primo otteneva 10,5 punti per il colloquio e 46 per i titoli; il secondo 9 punti per il colloquio e 47,5 per i titoli.

1.3 Con determinazione n. 2831 del 30 ottobre 2025, il Dirigente *ad interim* dell'Area Politiche del Personale nominava vincitore il dott. (Omissis), potendo questi vantare una maggiore anzianità di servizio rispetto al dott. (Omissis), determinante, ai dell'art. 5, c. 1 dell'avviso, in caso di parità di punteggio.

2. Quest'ultimo, il 30 ottobre 2025, chiedeva all'amministrazione comunale di esercitare poteri di autotutela, avendo appreso, a seguito di accesso agli atti, che al dott. (Omissis) erano stati attribuiti 3,5 punti per avere svolto un incarico di specifica responsabilità attinente al profilo oggetto di selezione costituito da un "Atto di *delega del Sindaco per la difesa in giudizio del Comune di Porto Torres e della Prefettura di Sassari, nei ricorsi in opposizione avverso le sanzioni amministrative*" del 23 ottobre 2023 e per un periodo dal 23 ottobre 2023 al 13 marzo 202 (pagina 4 del documento 1 depositato dal dott. (Omissis)).

L'istanza veniva rigettata con provvedimento n. 48156 del 31 ottobre 2025.

3. Con il ricorso in esame, il ricorrente, collocatosi al secondo posto, ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, previa sospensione e con vittoria delle spese di lite, per i seguenti motivi:

1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 dell'avviso di selezione interna e dell'art. 5 del regolamento comunale per la disciplina delle modalità di svolgimento delle procedure selettive per la progressione tra le Aree;

2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 dell'avviso di selezione e dell'art. 5 del regolamento comunale per la disciplina delle modalità di svolgimento delle procedure selettive per la progressione tra le aree sotto altro profilo - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;

3) eccesso di potere per disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e sviamento.

4. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Comune di Porto Torres e il dott. (Omissis), i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria delle spese di lite.

5. Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026, su concorde richiesta delle parti, l'stanza cautelare è stata rinviata al merito.

6. Il dott. (Omissis) ha, quindi, proposto ricorso incidentale notificato il 27 gennaio 2026, con il quale ha chiesto la declaratoria di invalidità dei provvedimenti in epigrafe indicati "per quanto occorrer possa" ed esclusivamente *in parte qua* per i seguenti motivi:

1) violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 2, 40 c. 1 e c. 3-*quinquies*, art. 52, c. 1-*bis* d.lgs. 165/2001, artt. 13 e 84 del CCNL funzioni locali 2019/2021 del 16 novembre 2022 e artt. 1339 e 1419 c. 2, c.c.; violazione del divieto di deroga (sia *in melius* che *in peius*) della legge e del CCNL da parte del CCDI e dei regolamenti comunali attuativi; violazione e falsa applicazione dell'art. 22 CCDI come sostituito dagli artt. 13 e 84 CCNL *ex* combinato disposto degli artt. 2, 40 e 45, d.lgs. 165/2001 e 1339 e 1419 c. 2, c.c.; violazione del divieto di deroga (sia *in melius* che *in peius*) della legge e del CCNL da parte del CCDI e dei regolamenti comunali - eccesso di potere contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia grave e manifesta;

2) violazione dell'avviso di selezione (*lex specialis*) e del regolamento comunale sulle progressioni verticali c.d. in deroga.

7. In vista dell'udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

8. Alla pubblica udienza del giorno 8 luglio 2026, sentiti per le parti i difensori come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso principale è fondato e deve essere accolto mentre il ricorso incidentale non è fondato e deve essere respinto.

1. Ai fini di chiarezza espositiva è opportuno procedere, in primo luogo, alla definizione del perimetro applicativo dell'art. 7 dell'avviso, che riproduce, con medesima fraseologia, il contenuto dell'art. 6, c. 5, lett. f) del "*Regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento delle procedure selettive per la progressione tra le aree (cd progressioni verticali)*" allegato alla proposta di deliberazione della giunta comunale n. 2 del 5 gennaio 2024.

La disposizione prevede il seguente punteggio aggiuntivo: "*svolgimento di incarichi attinenti al profilo oggetto di selezione, prestati dal candidato all'interno dell'Ente, max 7 punti (esclusi quelli già oggetto di forme incentivanti): incarico di specifiche responsabilità di durata superiore a 6 mesi, formalmente attribuito con provvedimento dirigenziale: 3 punti per incarico della durata di un anno. Il punteggio, calcolato in dodicesimi, è attribuito in misura proporzionale, in relazione al periodo di attribuzione dell'incarico (sono esclusi gli incarichi oggetto di specifici incentivi)*".

1.1 Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Tribunale e richiamato da parte ricorrente "*il bando, costituendo la lex specialis del concorso indetto per l'accesso al pubblico impiego, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Di conseguenza, le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non*

possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione. (cfr. per tutte VI Sez. n. 1447 del 2018) (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1148/2019; *ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 3730/2026; T.A.R. Lazio, Sezione Prima, n. 16093/2026; T.A.R. Marche, Sezione Seconda, n. 186/2026; T.A.R. Calabria, Sezione Seconda, n. 162/2025; T.A.R. Sardegna, Sezione Seconda, n. 128/2025 e n. 215/2021).

A giudizio del Collegio, l'interpretazione in termini strettamente letterali della disposizione induce a ritenere suscettibile di attribuzione del punteggio aggiuntivo il solo svolgimento di incarichi di specifiche responsabilità di durata superiore a 6 mesi, formalmente attribuiti con provvedimento dirigenziale e attinenti al profilo oggetto di selezione prestato all'interno dell'Ente.

1.2 Il controinteressato e l'amministrazione resistente sostengono che l'interpretazione sistematica dell'art. 7 dell'avviso, degli artt. 13, c. 6 e 84 del CCNL e dell'art. 22 del contratto decentrato consentirebbe:

- di comprendere nell'ambito applicativo dell'art. 7 anche gli incarichi di specifiche responsabilità attribuiti con atto formale ma non dirigenziale, in virtù del combinato disposto con l'art. 84 del CCNL (in relazione al quale v. punto 3);
- di individuare due distinte fattispecie suscettibili di attribuzione del punteggio aggiuntivo, in quanto l'art. 7 dell'avviso prevederebbe:

a) sia la previsione generale di un punteggio, conseguente all'affidamento dell'incarico con provvedimento sindacale, fino a un massimo di 7 punti, per lo svolgimento di incarichi attinenti al profilo oggetto di selezione" non oggetto di forme di incentivazione;

b) sia la fissazione di un ulteriore criterio di attribuzione del punteggio - 3 punti per incarico della durata di un anno - per gli incarichi, pure rientranti fra quelli attinenti dal profilo oggetto di selezione - costituiti dagli incarichi di "specifica responsabilità". La stessa disposizione prevederebbe infine, sia per gli incarichi sub a) che per quelli sub b), che "*il punteggio, calcolato in dodicesimi, è attribuito in misura proporzionale, in relazione al periodo di attribuzione dell'incarico (sono esclusi gli incarichi oggetto di specifici incentivi)*".

Ovviamente nel caso sub a) ove, considerata la estrema varietà delle possibili fattispecie concrete sussumibili, non è stata prevista la predeterminazione di un sub-criterio, il criterio predetto comporterebbe l'attribuzione del punteggio in misura proporzionale in relazione al periodo di attribuzione dell'incarico e la valutazione sarebbe rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione di concorso.

Tale interpretazione della *lex* specialis non è condividibile.

Ritiene infatti il Collegio che tali ipotesi ricostruttive si pongano in netto contrasto con il senso letterale non equivoco della disposizione del bando, atteso, peraltro, che le previsioni sono collegate dal segno di interpunzione ":", che vale - nell'interpretazione del testo - ad introdurre una precisazione del periodo precedente.

Invero, diversamente opinando, l'attribuzione del punteggio per la categoria sub a) sarebbe rimessa all'ampia discrezionalità della commissione (che potrebbe, in teoria, di attribuire il punteggio massimo di 7 punti anche per un incarico genericamente attinente al profilo di selezione di durata inferiore a 6 mesi conferito in assenza di provvedimento dirigenziale), mentre l'attribuzione del punteggio per la categoria sub b) - ben più qualificata rispetto alla categoria sub a) in quanto concernente specifiche responsabilità - sarebbe irragionevolmente consentita solo in presenza di rigidi presupposti formali (provvedimento dirigenziale di attribuzione dell'incarico) e temporali (durata dell'incarico superiore a 6 mesi) e con tetto di punteggio massimo raggiungibile solo per gli incarichi svolti per almeno 2 anni e 4 mesi.

Tali ipotesi ricostruttive, inoltre, non sono condivise anche per le ragioni esposte al punto 3.

1.3 Non è condivisa nemmeno la tesi sostenuta dall'amministrazione resistente, secondo cui l'art. 7 dell'avviso disciplinerebbe due fattispecie distinte anche con riguardo alle forme di incentivazione, ossia:

- gli incarichi attinenti al profilo di selezione, con esclusione degli incarichi oggetto di forme incentivanti, al fine "*di evitare possibili discriminazioni derivanti da eventuali posizioni consolidate (si pensi agli incarichi di RUP e DEC negli appalti, che richiedono specificità tecniche) che porterebbero non solo al riconoscimento di specifiche indennità economiche in favore di chi riveste tali incarichi, ma pure al riconoscimento di vantaggi derivanti dall'attribuzione di uno specifico punteggio nell'ambito di procedure selettive interne, a discapito di chi non possiede i requisiti tecnici per rivestire tali incarichi e i quali si vedrebbero – di fatto – esclusi dalle procedure*";

- gli incarichi di specifiche responsabilità formalmente attribuiti, che possono invece essere oggetto di forme incentivanti, altrimenti "*in mancanza, l'attribuzione di specifiche responsabilità sarebbe stata ricompresa nella generale previsione di esclusione degli incarichi oggetto di incentivi, in quanto incarico specificamente retribuito*" (pagina 10 della memoria depositata il 12 gennaio 2026).

Al riguardo il Collegio, oltre a richiamare le considerazioni sviluppate ai punti 1.1 e 1.2, osserva che, in realtà, dall'interpretazione sistematica (oltre che letterale) delle norme emerge che, diversamente da quanto sostenuto dall'Ente locale, non tutti gli incarichi di specifiche responsabilità determinano necessariamente la corresponsione di un incentivo economico, in quanto l'art. 84 del CCNL stabilisce che "*per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto*

formale (…) *può essere riconosciuta* (…) *una indennità*", sicché sono configurabili incarichi di specifiche responsabilità non oggetto di forme incentivanti.

Inoltre, l'art. 7 dell'avviso, nella parte che rileva in questa sede, trascritta al punto 1, riproduce l'inciso "*sono esclusi gli incarichi oggetto di specifici incentivi*" nel primo e nell'ultimo periodo (il quale, anche secondo l'amministrazione resistente, si applicherebbe alle due fattispecie, in tesi, previste dalla disposizione).

Pertanto, in applicazione dei canoni ermeneutici sopra indicati, devono ritenersi suscettibili di punteggio aggiuntivo i soli incarichi non oggetto di forme incentivanti.

2. Ciò premesso, in relazione al ricorso principale, con il primo e assorbente motivo il dott. (Omissis) lamenta, in sintesi, l'illegittima attribuzione al dott. (Omissis) di 3,5 punti per un incarico di specifica responsabilità attinente al profilo oggetto di selezione delegato dal sindaco e non formalmente attribuito con provvedimento dirigenziale, in violazione dell'art. 7 dell'avviso di selezione e dell'art. 5 del "*Regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento delle procedure selettive per la progressione tra le aree (cd progressioni verticali)*" allegato alla proposta di deliberazione della giunta comunale n. 2 del 5 gennaio 2024. Come correttamente osservato dal controinteressato, il ricorrente ha erroneamente evocato l'art. 5 del regolamento in luogo dell'art. 6, ma tale circostanza è comunque inidonea ad incidere sulla fondatezza del motivo, atteso il corretto richiamo anche all'art. 7 dell'avviso.

Il motivo è fondato.

Può, invero, ritenersi pacifico tra le parti ed è condiviso dal Collegio che la delega del sindaco a favore del controinteressato non sia un provvedimento dirigenziale (v. al riguardo, pagina 10 della memoria di costituzione e pagina 8 del ricorso incidentale del dott. (Omissis), ove si afferma che è innegabile che "*tali responsabilità* [di rappresentanza in giudizio, n.d.r.] *debbano necessariamente essere conferite con atto del Sindaco/legale rappresentante e che la delega non possa essere attribuita con una Determina Dirigenziale (atto proprio, appunto, ai Dirigenti) ma doveva (e deve),*

necessariamente, essere conferita con altro tipo di "atto formale" (come previsto dal CCNL), quale nella specie la delega stessa").

Pertanto, alla luce delle richiamate coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che l'incarico, conferito con delega sindacale, non sia riconducibile alla nozione di "*incarico* (…) *formalmente attribuito con provvedimento dirigenziale*", se non attraverso un inammissibile processo ermeneutico volto a dilatarne il significato fino a ricomprendervi anche gli incarichi che, per quanto di specifica responsabilità, come nel caso di specie, siano stati delegati dall'organo politico con atti non riconducibili alla categoria "provvedimento dirigenziale". Diversamente opinando si violerebbe il granitico principio giurisprudenziale secondo cui, nelle procedure in senso lato concorsuali, le clausole della *lex specialis* vanno interpretate, in primo luogo, "*secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione*" (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3253/2025), in violazione dei principi di affidamento, di tutela della parità di trattamento tra i candidati e del principio che vieta la disapplicazione del bando, penalizzando coloro che, come il ricorrente principale, in sede di invio telematico della domanda (in cui era richiesto di indicare numero e data della determinazione, v. pagina 4 del documento 3 depositato dal ricorrente) abbiano omesso di menzionare gli incarichi non formalmente attribuiti con provvedimento dirigenziale.

Per le ragioni indicate al punto 1, il Collegio ritiene non fondate le pur articolate argomentazioni del controinteressato, secondo cui, in ogni caso, il punteggio aggiuntivo sarebbe a lui spettato in quanto attribuito dalla commissione esaminatrice per lo "*svolgimento di incarichi attinenti al profilo oggetto di selezione, prestati all'interno dell'Ente (max 7 punti)*" (pagina 7 del documento 25 depositato dal controinteressato), la cui attribuzione non sarebbe soggetta a formalità predefinite.

Al riguardo, osserva il Collegio che nella domanda di partecipazione lo stesso ricorrente incidentale ha chiesto l'attribuzione del punteggio aggiuntivo dichiarando

"*di avere svolto i seguenti incarichi, attinenti al profilo oggetto di selezione, all'interno del Comune di Porto Torres (esclusi quelli già oggetto di forme incentivanti): specifiche responsabilità dal 25/10/2023 al 13/03/2025 Attribuito con Determ. n. Atto di Delega del Sindaco per la difesa in giudizio del Comune di Porto Torres e della Prefettura di Sassari, nei ricorsi in opposizione avverso le sanzioni amministrative del 23/10/2023*" (pagina 4 del documento 1 depositato dal controinteressato).

Infine, diversamente da quanto sostenuto dal Comune, secondo cui "*nessun candidato della Polizia Locale avrebbe potuto presentare titoli valutabili, in quanto settore sprovvisto di Dirigenza*" e "*di competenza diretta del Sindaco*" (pagina 11 e pagina 17 della memoria depositata il 12 gennaio 2026), rileva il Collegio che con decreto del Sindaco n. 16 del 5 dicembre 2022 è stato conferito all' "*Ing. Massimo Ledda, dirigente tecnico a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del D.Lgs 267/2000 del Comune di Porto Torres, l'incarico dirigenziale ad interim dell'Area Ambiente, protezione civile, polizia locale e individuare, in qualità di sostituto vicario nell'incarico dirigenziale a lui attribuito, in caso di assenza o impedimento dello stesso, il Dr. Flavio Cuccureddu*" (pagina 4 del documento 17 depositato dal Comune), sicché è individuabile un dirigente posto al vertice dell'Area organizzativa che ricomprende la Polizia Locale, titolato ad attribuire, con provvedimento dirigenziale, incarichi di specifica responsabilità.

3. In relazione al ricorso incidentale, con il primo motivo il dott. (Omissis):

a) lamenta l'illegittimità dell'art. 7 dell'avviso e dell'art. 6 del regolamento, "*nell'interpretazione datane dal ricorrente principale*", con conseguente "*sostituzione ex lege, ai sensi e per gli effetti di cui al punto che precede, e/o comunque per la eterointegrazione, dell'art. 7 dell'Avviso di Selezione con la disposizione imperativa di risultante dal combinato disposto degli artt. 2 comma 2, 40 comma 1 e 3-quinquies*

e 45 del D.L.vo 165/2001 e del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 (artt. 13, commi 6-7 e 84)";

b) chiede la disapplicazione dell'art. 22 del contratto decentrato, in tesi nullo in quanto in contrasto con il contratto nazionale, ove interpretato nel senso di ricondurre "*solo al Dirigente e, quindi, anche implicitamente, esclusivamente ai suoi atti (Determine) l'attribuzione di specifiche responsabilità*" e nel senso di individuare un elenco tassativo di incarichi di specifica responsabilità senza "*prevedere invece una clausola generale di chiusura per "l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale" - come invece previsto dall'art. 84 CCNL (con conseguente espresso carattere meramente esemplificativo della corrispondente elencazione contenuta nel CCNL e quindi necessariamente anche di quella contenuta nel CCDI)*", con conseguente "*disapplicazione ex art. 8 CPA e/o non applicazione, e sostituzione ex lege, della clausola del CCDI (art. 22), rilevata e/o accertata e/o dichiarata nulla con quella del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 (artt. 13, commi 6-7 e 84), e ciò ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2 comma 2, 40, comma 1 e 3-quinquies e 45 del D.L.vo 165/2001 e 13 e 84 CCNL Funzioni Locali 2019-2021*" (pagina 15 e s. del ricorso incidentale).

Il motivo sub a) non è fondato per quanto sopra già esposto.

Il motivo sub b) non è fondato, in quanto, a giudizio del Collegio, non vi è antinomia tra avviso di selezione, regolamento comunale, contratto decentrato, contratto collettivo nazionale e decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al riguardo, osserva il Collegio che le disposizioni del d.lgs. e del CCNL rilevanti ai fini della progressione tra le aree sono le seguenti:

i) art. 52, c. 1-*bis*, penultimo periodo, d.l.gs 165/2001, che stabilisce che i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 "*possono, in sede di revisione degli ordinamenti professionali, definire tabelle di corrispondenza tra*

vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo [l'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione individuata dalla contrattazione collettiva, n.d.r.]*, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno*";

ii) art. 13, c. 6, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, che stabilisce che "*la progressione tra aree può avvenire con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza*" e ciò "*al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza*";

iii) art. 13, c. 7, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, secondo cui "*le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali*".

Nessuna di esse si pone in contrasto con la *lex specialis*, in quanto:

- l'art. 13, c. 6, CCNL, nel dare attuazione di quanto disposto dall'art. 52, c. 1-*bis*, d.lgs. 267/2001, rimanda alla allegata tabella C, che, per quanto rileva in questa sede, richiede, per la progressione tra l'Area degli Istruttori e l'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione i seguenti requisiti: o la laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori o il diploma di scuola

secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori. Pertanto, l'art. 13, c. 6 si limita a fissare i requisiti di professionalità minimi maturati nell'amministrazione di appartenenza modulati in ragione del titolo di studio al fine di poter accedere alla procedura valutativa: si tratta, quindi, di requisiti di ammissione e non di requisiti di valutazione.

Tali requisiti di ammissione risultano rispettati dall'avviso di selezione (art. 2, lett. f);

- l'art. 13, c. 7, CCNL rimette alla discrezionalità delle singole amministrazioni, previo confronto, l'individuazione dei criteri per l'effettuazione delle procedure selettive per la progressione tra le Aree, anche in relazione alle competenze acquisite nei contesti lavorativi. Osserva il Collegio che tale discrezionalità è stata esercitata dall'amministrazione individuando, all'art. 7 dell'avviso di selezione, criteri (tra cui gli incarichi di specifiche responsabilità di durata superiore a sei mesi attribuiti formalmente con provvedimento dirigenziale) che, per quanto opinabili, sono tuttavia ragionevoli e, quindi, sottratti al sindacato di questo giudice.

Sotto altro profilo, il ricorrente incidentale richiama l'art. 84 del CCNL, il quale prevede che può essere riconosciuta un'indennità per compensare l'esercizio di un ruolo che comporti l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità "*attribuite con atto formale*". Ebbene, secondo il dott. (Omissis), una volta riconosciuto dal CCNL che un incarico di specifiche responsabilità può essere attribuito con un mero atto formale (qual è, indubbiamente, la delega del sindaco per la difesa in giudizio), l'espressione "*incarico … formalmente attribuito con provvedimento dirigenziale*" di cui all'art. 7, lett. c) dovrebbe essere interpretata ricomprendendovi gli incarichi di specifica responsabilità attribuiti "*con atto formale*". Diversamente opinando la disposizione sarebbe, *in parte qua*, illegittima.

La tesi non è condivisa dal Collegio.

L'art. 84 è, invero, inserito nel Titolo VII, rubricato "Trattamento Economico" e, infatti, disciplina le indennità per specifiche responsabilità "*attribuite con atto*

formale": si tratta, quindi, di disposizione del tutto inconferente rispetto alla diversa questione relativa alla disciplina della progressione tra Aree. Ai (soli) fini economici, invero, non è individuata una peculiare tipologia di atto formale per il riconoscimento dell'emolumento, ma tale circostanza non ha nessun rilievo in relazione ai requisiti necessari per ottenere punteggi nella procedura selettiva di progressione tra Aree, che è disciplinata dal menzionato art. 13, CCNL e dalla *lex specialis*, che, peraltro, come detto, esclude l'attribuzione di punteggi aggiuntivi per gli incarichi oggetto di forme di incentivazione.

Parte ricorrente, infine, sostiene che l'art. 22 del contratto decentrato (che, come l'art. 84 del CCCNL, riguarda indennità per specifiche responsabilità), se interpretato nel senso di consentire l'attribuzione di compensi aggiuntivi solo per gli incarichi di specifiche responsabilità attribuiti con provvedimenti dirigenziali, sarebbe nullo ai sensi dell'art. 40, c. 3-*quinquies*, d.lgs 165/2001 (secondo cui le clausole dei contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali sono nulle).

Al riguardo è sufficiente osservare che il Collegio non può procedere alla disapplicazione *ex* art. 8, c.p.a. dell'art. 22 del contratto decentrato, essendo la questione del tutto irrilevante per risolvere la controversia, per le ragioni indicate nel precedente capoverso.

3.1 Con il secondo motivo il Dott. (Omissis) , dopo avere richiamato le articolate argomentazioni sviluppate nella memoria di costituzione a sostegno della spettanza del punteggio aggiuntivo, deduce che la commissione avrebbe erroneamente attribuito per l'incarico di specifica responsabilità da lui svolto su delega del sindaco dal 23 ottobre 2023 al 13 marzo 2025, solo 3,5 punti, anziché 4,15 punti.

Il motivo non è fondato, in quanto, come detto, nessun punteggio doveva essere attribuito per tale incarico, non essendo stato formalmente attribuito con provvedimento dirigenziale.

4. In conclusione, il ricorso principale è fondato per il primo e assorbente motivo e deve essere accolto, mentre il ricorso incidentale non è fondato e deve essere respinto.

5. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale e respinge il ricorso incidentale e, per l'effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe indicati nei limiti dell'interesse del ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Tito Aru, Presidente

Andrea Gana, Referendario

Silvio Esposito, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Silvio Esposito **Tito Aru**

IL SEGRETARIO